

Associazione Clust-ER Innovazione nei Servizi

Regolamento relativo alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo (art. 11 dello Statuto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione da parte dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Partecipano alla elezione del Consiglio Direttivo i soci presenti in Assemblea o rappresentati da altro socio mediante delega, purché alla data dell'Assemblea abbiano regolarmente versato la quota associativa per l'anno in corso.

1. Presentazione candidature

L'assemblea che prevede all'ordine del giorno la nomina del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data prescelta per l'Assemblea.

Il socio che intende candidare un proprio rappresentante come membro del Consiglio Direttivo, deve comunicare al Presidente la candidatura in forma scritta almeno 14 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il presidente, accertata l'ammissibilità delle candidature secondo quanto previsto all'art. 11.2 dello Statuto, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea invia ai soci l'elenco dei nominativi che sono stati candidati, con l'indicazione del socio che le ha proposte e della tipologia cui il socio appartiene (art. 5.4 dello Statuto).

A questo proposito si precisa che:

- laboratori o centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 762/2014, o sue eventuali successive modifiche, anche se costituiti in forma di impresa, appartengono alla tipologia b. prevista dallo Statuto, ovvero alla tipologia c. qualora sia in corso la richiesta di accreditamento;
- enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, anche se costituiti in forma di impresa, appartengono alla tipologia f. prevista dallo Statuto.

2. Modalità di votazione

Prima di procedere alla votazione, l'Assemblea stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, numero che deve essere compreso fra 3 e 9 (art. 11.1 dello Statuto).

Il Presidente procede alla individuazione di un presidente di seggio e di uno o più scrutatori. Il voto espresso è a scrutinio segreto.

Al fine di garantire adeguata rappresentanza nel Consiglio Direttivo dei soci appartenenti alla tipologia imprese, così come previsto dall'art. 11.2 dello Statuto, verranno formate due liste di candidati secondo il seguente schema:

- lista 1 - candidati indicati dai soci appartenenti alle tipologie d. oppure e. di cui all'art. 5.4 dello Statuto;
- lista 2 - candidati indicati dai soci appartenenti alle tipologie a. b. c. f. g. di cui all'art. 5.4 dello Statuto.

Ogni socio, presente o rappresentato mediante delega, può esprimere al massimo 6 voti, di cui 3 per altrettanti candidati della lista 1 e 3 per altrettanti candidati della lista 2. Non è possibile esprimere più voti per lo stesso candidato. E' necessario esprimere almeno un voto per ciascuna delle due liste.

Il voto è espresso a scrutinio segreto.

Saranno considerate nulle le schede che configurano almeno una delle seguenti situazioni:

- più di 3 voti espressi per candidati della stessa lista;
- più di un voto espresso per uno stesso candidato;
- uno o più voti espressi per candidati di una sola lista.

3. Modalità di formazione della graduatoria

Il Presidente, assistito dal segretario dell'Assemblea, verifica i voti espressi e forma una unica graduatoria sulla base dei voti validi, in ordine decrescente. Risulteranno eletti i candidati più votati fino al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio Direttivo stabilito inizialmente dall'Assemblea, tenuto conto delle situazioni particolari descritte di seguito.

In caso di più candidati che ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato più giovane.

Al fine del rispetto di quanto stabilito al punto 11.2 dello Statuto, che prevede che almeno un terzo e non più della metà dei consiglieri siano nominati in rappresentanza delle imprese, per la formazione dell'elenco dei membri eletti si procederà nel modo seguente:

- A. qualora fra i membri che risulterebbero eletti in base alla graduatoria risultino candidati appartenenti alla lista 1 in numero inferiore ad un terzo del numero deliberato di componenti del Consiglio Direttivo, si procederà a scorrere la graduatoria individuando i candidati appartenenti alla lista 1 necessari al raggiungimento della quota minima. Essi risulteranno eletti al posto dei candidati meno votati appartenenti alla lista 2.
- B. qualora fra i membri che risulterebbero eletti in base alla graduatoria risultino candidati appartenenti alla lista 1 in numero superiore alla metà del numero deliberato di componenti del Consiglio Direttivo, non saranno considerati eletti i candidati appartenenti alla lista 1 che eccedono tale limite. Per la loro sostituzione si procederà a scorrere la graduatoria individuando i candidati più votati appartenenti alla lista 2.
- C. qualora i candidati appartenenti alla lista 1 che ottengano almeno un voto non siano sufficienti a raggiungere la quota minima di un terzo del numero di componenti deliberato del Consiglio Direttivo, i posti spettanti alla lista 1 e non assegnati saranno considerati vacanti fino all'Assemblea successiva, ed assegnati con le medesime modalità previste per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti, descritte all'art. 4.

4. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione con le modalità di seguito descritte.

Il Presidente propone la sostituzione del consigliere decaduto all'Assemblea che nomina il nuovo componente attingendo il nominativo a partire dal primo dei non eletti nella lista elettorale della categoria del membro decaduto.

In caso di mancanza di nominativo nella categoria corretta o di non accettazione della nomina di tutti i possibili nuovi componenti afferenti alla lista elettorale della categoria del membro decaduto, il posto resterà vacante fino a nuova elezione.

I candidati eletti in sostituzione dei membri decaduti restano comunque in carica solo fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo, cioè 3 anni dalla sua prima elezione.

Nel caso in cui risultino decaduti oltre la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e si procede ad una nuova elezione, con le modalità descritte agli artt. 2 e 3.

Nel caso di cui alla lettera C. dell'art. 3, si procede analogamente a quanto sopra descritto per la sostituzione di un membro decaduto.

5. Rinvio allo Statuto

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Associazione.